Ordinanza Presidente REGIONE SICILIANA-Caldo

15 Giugno 2026

Il Presidente della Regione ha emanato l' Ordinanza n. 01 del 12/06/2026 con cui Ordina

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:
1. è fatto divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nella logistica, comprese le attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote (cosiddetti "rider"), dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO";
2. il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
3. i datori di lavoro, in ogni caso, avranno cura di adottare idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
4. l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

Relativamente ai casi di cui al punto 2 e stante le difficoltà intepretative si consiglia di interloquire con la stazione appaltante per avere contezza circa la pubblica utilità .

Si ricorda infine che ove si debba optare per una modifica dell'orario di lavoro in diminuzione, le ore non lavorabili potranno essere fatto oggetto di specifica richiesta di Cassa Integrazione, che come per gli anni passati non cumula con i limiti di legge (52 settimane nel biennio mobile).

Allegati

ORDINANZA_PdRegione_n_01-2026
Apri